

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) “LIBRO MATRICOLA”

stipulata tra la

COMUNE DI ALA

P.zza S.Giovanni 1
38061 ALA TN

P.IVA 00419550223

e

la Spettabile

.....

che agisce nell'interesse proprio e delle Società Coassicuratrici
(di seguito chiamata Società)

Decorrenza: ore 24.00 del 31.03.2022

Scadenza: ore 24.00 del 31.03.2023 con facoltà dell'amministrazione di rinnovo per un anno.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

per Assicurazione:	il contratto di assicurazione
per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
per Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
per Assicurato:	il soggetto il cui interesse e protetto dall'Assicurazione
per Impresa o Società:	l'impresa assicuratrice:
per Broker:	il mandatario incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Impresa e cioè: Inser S.p.A.
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Impresa
per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
per Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
per Franchigia:	la parte del risarcimento che rimane a carico del Contraente/o Assicurato, per ogni sinistro
per Legge:	D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e successive modifiche.
per Regolamento:	regolamento n° 4 / 2006 ISVAP e successive modifiche

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo – dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

2) LIMITE DELL'ASSICURAZIONE – MASSIMALI

Massimale: l'Impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza di **Euro 8.000.000,00** per ogni sinistro.

3) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'uso;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n.285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

Nei predetti casi, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato (salvo quanto previsto dall'art.14 della presente Sezione).

4) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Unione Europea.

L'assicurazione è operante per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

L'Impresa è tenuta a rilasciare GRATUITAMENTE il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

5) RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

La Società si impegna alla scadenza di ogni rata di polizza, compresa la prima, a consegnare entro la scadenza e per ogni mezzo, il relativo contrassegno e certificato di assicurazione completo di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la

firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

6) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando prescritto, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stato stipulato;
- la firma dell'Assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione di rischio nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'Assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto e' stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

7) RISCHIO STATICO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

8) DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato è tenuto a denunciare tempestivamente i sinistri all'Impresa quando ne viene a conoscenza.

9) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'Ivass ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 209/05, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

10) GESTIONE DELLE VERTENZE GIUDIZIALE CIVILI E TUTELA PENALE

- a) L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
- b) L'impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso sino all'atto della tacitazione delle controparti qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno.
Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

11) TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato ed, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

12) MEZZI DA ASSICURARE:

Per l'identificazione dei veicoli si farà riferimento all'elenco allegato ed ad eventuali inclusioni / esclusioni effettuate in corso d'anno.

13) BONUS/MALUS

Forma tariffaria "Bonus/Malus" valevole per autovetture, ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozze, veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all'art. 57 del predetto Codice;

Forma tariffaria a "Tariffa fissa" valevole per autobus, macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, macchine agricole di cui all'art. 57 del Codice della Strada, natanti.

GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE

14) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

La Società a parziale deroga dell'art. 3 rinuncia al diritto di rivalsa

- a) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla
- b) nel caso in cui il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n.285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche

15) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati.

16) DANNI DA INQUINAMENTO

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato dal mezzo descritto in polizza e necessari al suo funzionamento.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo. I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.

17) CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità anche del committente per danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

18) CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose la Società garantisce la responsabilità civile dell'Assicurato, compresi i dipendenti e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nella esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo assicurato e viceversa effettuate con i mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

19) SGOMBERO NEVE

La Società assicura i danni derivanti da operazioni di sgombero neve effettuate dal veicolo assicurato, se è stata rilasciata specifica autorizzazione e dal libretto di circolazione risulti che il mezzo è adibito per il montaggio di lama sgombraneve.

20) RICORSO TERZI INCENDIO

L'impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni

la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta da assicurazione;
- il coniuge, gli ascendi e i discendi legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trova con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

GARANZIE ACCESSORIE

1) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

2) DANNI ALL'INTERNO DEL VEICOLO PER TRASPORTO DI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori Euro 1.000,00 per i danni materiali all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

3) TRASPORTO AMBULANZA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso. La garanzia viene prestata con un limite massimo di €500,00 per evento per le autovetture e gli autocarri con una massa complessiva di 35 q.li.

4) PERDITA CHIAVI

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 500,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

5) DUPLICAZIONE DOCUMENTI

La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato – fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo – per duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del veicolo assicurato, sottratte o perdute a seguito di evento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione per le autovetture e gli autocarri con una massa complessiva di 35 q.li.

6) SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di furto e rapina del veicolo assicurato, la Società rimborsa all'Assicurato le spese dallo stesso sostenute per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità, sino all'occorrenza di €600,00 per sinistro e per anno assicurativo per le autovetture e gli autocarri con una massa complessiva di 35 q.li.

Le spese sono riconosciute sino al terzo giorno successivo alla comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

7) RIPRISTINO DEGLI AIRBAG

La Società assicura il rimborso all'assicurato delle spese sostenute dall'Assicurato medesimo per il ripristino degli airbag montati sul veicolo assicurato a causa di un sinistro da circolazione o a causa di un evento fortuito per le autovetture e gli autocarri con una massa complessiva di 35 q.li. L'indennizzo massimo non può superare € 1000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al veicolo non vengono, o non possono essere, riparati.

8) FURTO NAVIGATORE SATELLITARE MOBILE

La Società assicura il rimborso dell'Assicurato delle spese sostenute per l'acquisto di un nuovo navigatore satellitare mobile – fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo – a seguito del furto dello stesso tramite scasso dei mezzi di chiusura del veicolo, per le autovetture e gli autocarri con una massa complessiva di 35 q.li.

L'assicurato è tenuto a produrre la fattura – o la ricevuta fiscale – della spesa sostenuta nonché copia della denuncia di furto fatta all'Autorità.

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

1) SOCCORSO STRADALE

In caso di fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, foratura, mancanza di carburante, incidente che determini una richiesta di assistenza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato e, fino alla concorrenza di € 100,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dal conducente del veicolo per proprio trasferimento a seguito dell'evento.

Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907.

2) VETTURA SOSTITUTIVA

In caso di fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il noleggio di autovettura sostitutiva con percorrenza chilometrica illimitata per un massimo di cinque giorni consecutivi.

Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907.

GARANZIA TUTELA LEGALE

1) TUTELA LEGALE

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale stabilito in polizza di € 15.000,00, gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro;
- le indennità a seguito di mediazione civile obbligatoria, che siano a carico dell'Assicurato;
- per l'intervento di un perito o un consulente tecnico d'ufficio o di parte, se l'Impresa ha autorizzato la nomina;
- di giustizia;
- che siano state liquidate alla controparte in caso di soccombenza;

- a seguito di una transazione autorizzata dall'Impresa, comprese le spese dovute alla controparte;
- di accertamento su soggetti e modalità del sinistro;
- per le indagini di ricerca e acquisizione delle prove a difesa;
- processuali nel processo penale, tra cui anche quelle per la costituzione di parte civile;
- per il contributo unificato e per le spese degli atti giudiziari, se non ripetute dalla controparte;
- degli arbitri nel caso in cui la controversia debba essere decisa davanti a più arbitri;
- di domiciliazione escluse le spese di trasferta

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha durata di anni uno con inizio dalle ore 24.00 del 31.03.2022 e scadenza al 31.03.2023, senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà dell'Amministrazione alla scadenza finale, richiedere alla Società il rinnovo dell'assicurazione per un periodo ulteriore di UN ANNO, alle medesime condizioni.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 30 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 30 giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

2) CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalla relativa comunicazione inviata dal Contraente e/o broker.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuto per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio netto riscosso in più.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire I chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia e il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della data di effetto del contratto

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distrug-

zione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituente fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14[^].

Sono inoltre espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente, sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni.

In ogni caso la temporanea esclusione non può avere una durata inferiore a trenta giorni.

3) OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte)

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

4) RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

5) FORO COMPETENTE

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

6) IMPOSTE

Le imposte inerenti alla presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico del Contraente.

7) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

8) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

9) RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

10) BUONA FEDE

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

11) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le Sue attività od utilizzare i beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

12) CLAUSOLA BROKER

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser SpA Viale Adriano Olivetti, 36 – 38122, Trento, RUI n. B000073708.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

La percentuale di remunerazione del Broker è pari al 5% del premio imponibile di polizza.

13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Contraente

L'Impresa

.....